

25 febbraio 2020
6/FS/om

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi – Chiarimenti – Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 3 del 21 febbraio 2020

SINTESI

I soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, gli albergatori e i ristoratori, dal 1° gennaio 2020 (dal 1° luglio 2019 per i volumi d'affari superiore a 400.00 euro) devono inviare all’Agenzia delle entrate i dati degli incassi giornalieri delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA.

Con la circolare in esame, l’Agenzia delle entrate, attraverso un’analisi degli interventi attuati in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, chiarisce anche alcune criticità segnalate dai contribuenti e dagli operatori interessati al nuovo adempimento.

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 3 del 21 febbraio 2020, recante: "Chiarimenti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri".

I soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate (art. 22, D.P.R. n. 633/1972), gli albergatori e i ristoratori, dal 1° gennaio 2020 (dal 1° luglio 2019 per i volumi d'affari superiori a 400.000 euro), devono inviare all’Agenzia delle entrate i dati degli incassi giornalieri delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA (art. 2, D.lgs. n. 127/2015).

Con la circolare in esame, l’Agenzia delle entrate chiarisce alcune criticità segnalate dalla platea di contribuenti e dagli operatori interessati al suddetto adempimento.

Di seguito si riportano i principali chiarimenti, rinviando per un esame completo al testo della circolare ([circ. dell’Agenzia delle entrate n. 3/2020](#)).

Documento commerciale

Premesso che la generazione ed emissione del documento commerciale è una automatica conseguenza della memorizzazione dei dati dell’operazione, l’emissione dello stesso è correlata all’esecuzione dell’operazione, da non intendersi come effettuazione della stessa ai fini IVA, cioè per le prestazioni di servizi al loro pagamento.

Pertanto, la memorizzazione elettronica e la conseguente emissione del documento commerciale è effettuata al momento del pagamento del corrispettivo, totale o parziale, ovvero al momento della consegna del bene o della ultimazione della prestazione se i detti eventi si verificano anteriormente al pagamento.

A titolo d’esempio, nel caso di cessione di beni senza che sia stato effettuato il pagamento, occorrerà memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale con l’evidenza del corrispettivo non riscosso; al momento del pagamento a saldo non sarà necessario generare un nuovo documento commerciale, essendosi già perfezionato il momento impositivo ai fini IVA, l’esercente potrà dare evidenza dell’avvenuto pagamento con una semplice quietanza di pagamento oppure direttamente sul documento commerciale già emesso.

Se una prestazione di servizi viene ultimata senza pagamento del corrispettivo, occorrerà memorizzare l'operazione ed emettere un documento commerciale con l'evidenza del corrispettivo non riscosso; al momento del pagamento sarà necessario generare un nuovo documento commerciale, perfezionandosi solo con il pagamento il momento impositivo ai fini IVA, richiamando gli elementi identificativi di quello precedente.

Ciò sempre che il cedente/prestatore non emetta una fattura (ordinaria o semplificata) "immediata", ossia entro il dodicesimo giorno successivo all'effettuazione dell'operazione ai fini IVA.

Sarà, comunque, possibile emettere un documento commerciale, recante il "non riscosso", atto ad una successiva fattura c.d. "differita".

In sintesi, i soggetti che svolgono che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate possono documentare le cessioni di beni, nonché le prestazioni di servizi eseguite ed effettuate ai fini IVA, alternativamente, con:

- memorizzazione e successiva trasmissione dei corrispettivi, con contestuale emissione del documento commerciale;
- fattura "immediata" con rilascio di copia al cliente;
- fattura "differita", cioè entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, sempre che le operazioni siano identificate da idonea documentazione (ad esempio lo stesso documento commerciale, i documenti di trasporto, ecc.).

I soggetti che svolgono che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate possono documentare le prestazioni di servizi eseguite, ma non effettuate ai fini IVA, alternativamente con:

- documento commerciale recante il "non riscosso", al quale seguirà ulteriore documento commerciale, con memorizzazione e trasmissione dei dati al momento dell'effettuazione delle prestazioni ai fini IVA (tipicamente il citato pagamento);
- fattura "immediata", da emettere entro dodici giorni dall'effettuazione delle prestazioni ai fini IVA (tipicamente il pagamento);
- fattura "differita" da emettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettiva effettuazione delle prestazioni ai fini IVA (tipicamente il citato pagamento).

Ventilazione

Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti (art. 24, co. 3, D.P.R. n. 63371972).

Le nuove regole sulla memorizzazione elettronica e l'invio telematico dei corrispettivi non hanno abrogato la ventilazione dei corrispettivi, infatti, tale procedura è contemplata dalle specifiche tecniche relative al funzionamento dei registratori telematici.

Nel documento commerciale rilasciato all'acquirente, in luogo della puntuale indicazione dell'aliquota IVA relativa al bene ceduto, come prevista anche dal layout del documento stesso, potrà essere inserito il valore "VI", "Ventilazione IVA".

Soggetti forfetari

I soggetti che utilizzano il regime forfetario non sono esclusi dall'applicazione delle suddette regole, a meno che non svolgano attività esonerate, stante il fatto che l'elemento determinante è l'attività e non il soggetto.

Buoni pasto

E' previsto l'obbligo di emissione del documento commerciale in tutte le ipotesi di operazioni completate e, dunque, non necessariamente "effettuate" ai fini IVA, incluse le prestazioni di servizi in cui ci siano corrispettivi non riscossi.

Rientrano in questa categoria, ad esempio, i "ticket restaurant"; completata la prestazione nei confronti del cliente, alla ricezione del buono pasto il prestatore:

- memorizza il corrispettivo in tutto o in parte non riscosso,
- emette il documento commerciale.

Dopo la memorizzazione segue l'invio dei dati, secondo le indicazioni e le specifiche tecniche indicate nel provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016.

Fino al 30 giugno 2020 è prevista la trasmissione di un ammontare dei corrispettivi comprensivo anche degli importi dei resi, degli annulli, dei corrispettivi non riscossi collegati a "ticket restaurant" e similari.

A decorrere dal 1° luglio 2020 i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi all'Agenzia delle entrate riporteranno elementi informativi della transazione di maggior dettaglio.

In caso di opzione per la vecchia fattura, non sussiste l'obbligo di emissione del documento commerciale, essendoci alternatività rispetto alla memorizzazione e invio dei corrispettivi.

Il documento commerciale è escluso dall'imposta di bollo.

Credito d'imposta per acquisto e/o adattamento

E' previsto per gli anni 2019 e 2020, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore degli esercenti, per l'acquisto o l'adattamento del vecchio registratore di cassa.

Tale credito è utilizzabile dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura d'acquisto o adattamento del registratore di cassa e spetta in relazione alle sole spese sostenute, con strumenti tracciabili (come per esempio bonifici e carte di credito/debito), nel 2019 e 2020 (per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e 50 euro in caso di adattamento).

Il credito è utilizzabile solo in compensazione, non essendo possibili né la cessione, né il rimborso.

L'ammontare della spesa è considerato comprensivo di IVA, nella misura in cui l'imposta non è oggetto di detrazione da parte di chi fruisce dell'agevolazione.

In caso di pagamento rateale, sarà possibile fruire del credito in ragione di quanto effettivamente corrisposto, senza attendere il saldo dell'intero.

Il contributo spetta anche a coloro che utilizzano gli strumenti nuovi o adattati sostenendo la relativa spesa per l'acquisto o l'adeguamento nel 2019 e 2020, ma ne diventano proprietari solo in un secondo momento, come nel caso di leasing.

In questo caso, sono esclusi dal credito d'imposta coloro che acquistano gli strumenti non per un uso diretto, ma, ad esempio, per la successiva cessione a vario titolo; per il leasing, rimane, pertanto, escluso dal contributo il cedente, che non utilizza l'apparecchiatura per memorizzare e inviare i corrispettivi relativi alla propria attività, ma solo per la successiva locazione.

Sanzioni

La mancata memorizzazione o trasmissione o l'invio di dati incompleti o non rispondenti al vero comportano l'applicazione delle sanzioni, cioè, rispettivamente, al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato, con un minimo di 500 euro e chiusura temporanea dell'esercizio nelle ipotesi di quattro distinte violazioni in giorni diversi all'interno di un quinquennio.

Le sanzioni sono escluse, per il primo semestre di vigenza dei nuovi obblighi (cioè dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro, 1° gennaio al 30 giugno 2020 per gli altri) se l'operatore, avendo liquidato correttamente l'imposta, invia i dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Al riguardo, l'Agenzia precisa che memorizzazione e trasmissione costituiscono un unico adempimento ai fini dell'esatta documentazione dell'operazione e dei relativi corrispettivi e, dunque, la mancanza di uno solo di essi comporta l'applicazione della sanzione.

Quindi, il soggetto che ha effettuato una corretta memorizzazione cui non segue la trasmissione è sanzionabile come lo è pure colui che dopo una memorizzazione infedele ha inviato regolarmente i dati.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui il comportamento illegittimo dell'operatore riguardi sia la fase di memorizzazione che quella di trasmissione dei dati, sarebbe, comunque, applicabile un'unica sanzione.

Qualora siano riscontrate quattro distinte violazioni in giorni differenti nel corso di un quinquennio, è prevista "la sospensione da tre giorni a un mese della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima".

La suddetta sospensione può essere prolungata da uno a sei mesi se l'importo complessivo oggetto di contestazione supera l'importo di 50.000 euro.

A questo proposito, l'Agenzia delle entrate, ravvisando la "sostanziale continuità" fra la certificazione dei corrispettivi mediante scontrini o ricevute fiscali e l'attuale obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati, precisa come, per il computo delle quattro

violazioni (art.12, co. 2. D.lgs. n. 471/97), occorra tenere conto, cumulativamente, anche di quelle poste in essere in vigore delle precedenti disposizioni.

Se a un commerciante al minuto fossero state contestate tre violazioni nel 2018, anche una sola contestazione nel 2020 comporterebbe l'applicazione della sanzione accessoria testé menzionata.

Ravvedimento per la tardiva comunicazione dei dati

Qualora il soggetto passivo adempia con ritardo alla trasmissione dei dati dei corrispettivi, pur configurandosi l'illecito, può avvalersi del ravvedimento operoso.

Guasto del registratore telematico

Qualora si verifichi il guasto del registratore telematico, la memorizzazione dei dati è sostituita annotando le singole operazioni giornaliere su apposito registro, da tenere anche in modalità informatica; sarà, tuttavia, indispensabile la comunicazione degli stessi dati attraverso la procedura web di emergenza disponibile sul portale "Fatture e Corrispettivi", previa modifica dello stato di servizio del registratore telematico.

Il sistema classificherà l'invio come "trasmissione per dispositivo fuori servizio".

Nell'ipotesi di mancata connettività del dispositivo o di assenza della rete internet, poiché l'apparecchio è ancora in grado di memorizzare i corrispettivi, non è necessaria l'annotazione sull'apposito registro, ma soltanto la trasmissione dei dati.

L'esercente può estrarre il file predisposto dal RT e inviarlo tramite il servizio web di emergenza; il sistema classificherà l'invio come "trasmissione mediante upload".

Risposte alle domande più frequenti ("FAQ")

Sulle problematiche di ordine tecnico-operativo riguardanti la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, entro il prossimo mese di marzo sarà disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/scontrino-elettronico>), il servizio "FAQ - Risposte alle domande più frequenti" cui si rinvia per tutti i dettagli del caso.